



COMUNE DI ESCOLCA
PROVINCIA DI CAGLIARI

via Dante n°2 - 08030 Escolca (CA)
Tel.0782-808303 Fax 0782-808516
Partita I.V.A. 00814010914 Codice Fiscale 81000170910

Regolamento per l'utilizzazione dei terreni comunali

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.12 del 08.09.2014

INDICE

Art. 1 – Individuazione Immobili

Art. 2 – Annata agraria

Art. 3 – Modalità di richiesta della Concessione

Art. 4 – Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria

Art. 5 – Concessionari

Art. 6 – Modalità di Pagamento

Art. 7 – Condizioni

Art. 8 – Norme Sanitarie

Art. 9 – Vigilanza

Art. 10 – Responsabili dei Servizi

Art. 11 – Sanzioni

Art. 12 – Revoca

Art. 13 – Norme transitorie e finali

Art. 1
Individuazione Immobili

Il Comune di Escolca individua con apposita deliberazione della Giunta Comunale i terreni di proprietà dell'ente da concedere in uso nel rispetto delle norme del presente regolamento.

La Giunta Comunale approva ogni anno con apposita deliberazione, la revisione dei terreni agricoli da concedere, mediante la quale possono essere individuate nuove aree da concedere in uso. L'individuazione delle nuove zone avviene su iniziativa della Giunta anche sulla base di proposte o di segnalazioni che perverranno da parte di operatori del settore, previa idonea valutazione da parte dell'organo esecutivo. Nel caso in cui la Giunta non adotti l'atto di revisione dei terreni, si intendono confermate le zone individuate sulla base degli atti vigenti.

I terreni Agrari di proprietà Comunale per uso pascolo potranno essere concessi ai proprietari di bestiame residenti nel Comune di Escolca, che ne faranno richiesta, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nel presente regolamento.

L'uso del bene a favore del concessionario consiste nel solo godimento del pascolo.

Art. 2
Annata agraria

L'Utilizzo del terreno viene dato in concessione per la durata dell'Annata Agraria, con decorrenza dal 10 settembre al 09 settembre dell'anno successivo. Alla scadenza naturale della concessione, il concessionario dovrà rendere liberi i terreni.

Art. 2
Modalità di richiesta della concessione

La concessione dei terreni comunali avviene nell'ambito di un procedimento ad evidenza pubblica. A tal fine il responsabile del servizio competente pubblica un bando contenente l'elenco dei terreni disponibili, nonché i requisiti, le condizioni e le modalità attraverso le quali verranno disposte le concessioni.

Per ottenere la concessione occorre il possesso dei seguenti requisiti :

- essere residenti nel comune di Escolca o, per le società, avere la sede legale in Escolca;
- per l'utilizzo dei terreni uso pascolo il richiedente deve essere proprietario di un gregge in numero pari o superiore ai 40 capi la cui proprietà deve risalire ad almeno un anno prima della data del bando;
- non avere avuto in concessione il terreno per il quale si presenta istanza, antecedentemente a cinque anni, salvo carenza di domande;
- essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse comunali e non avere pendenze alla data di immissione nel pascolo di qualsiasi natura con l'amministrazione comunale;
- non essere destinatari di provvedimenti sanzionatori che escludono dal godimento dei terreni comunali. Ai fini del godimento dei terreni comunali destinati a pascoli, gli interessati dovranno presentare domanda al Comune (utilizzando i modelli predisposti dall'ufficio competente) entro il termine stabilito nel bando. La domanda deve contenere:
 - nome e cognome e luogo e data di nascita del richiedente;
 - luogo di residenza, via e numero civico del richiedente;
 - numero di codice fiscale;
 - numero e specie del bestiame che si intende introdurre nei terreni comunali ;
 - L'indicazione della località prescelta, degli estremi catastali e della superficie della medesima;
 - L'impegno a rispettare tutte le norme di cui al presente regolamento e le prescrizioni che verranno indicate nell'atto di concessione

Alla domanda dovrà essere allegato un certificato di consistenza del bestiame, rilasciato dagli organismi competenti o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nei termini di legge, contenente i dati relativi al carico di bestiame posseduto, sul quale il competente ufficio effettuerà idonei controlli, al fine di accertare la veridicità di quanto

dichiarato. Scaduto il termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande ai fini dell'ottenimento della concessione dei terreni comunali ad uso pascolo, il responsabile del procedimento effettua l'istruttoria delle domande, compilando per ciascun soggetto apposita scheda, verificando la completezza e la regolarità delle stesse e accertando il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. Viene fatta salva la possibilità, nel corso dell'istruttoria di richiedere, da parte del responsabile del procedimento, l'integrazione documentale, stabilendo un termine congruo.

Art. 4

Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria

Ultimata l'istruttoria il responsabile del procedimento predispone l'elenco dei soggetti che possono beneficiare della concessione e l'elenco dei soggetti esclusi, che deve contenere nel dettaglio le motivazioni della esclusione.

Qualora per la stessa zona pervengano due o più istanze, la concessione sarà attribuita mediante sorteggio. I sorteggiati successivi al primo saranno inclusi in una graduatoria valida per la concessione nelle successive annate agrarie, fino ad esaurimento della stessa.

Art. 5

Concessionari

Concessionario è la persona fisica che ha formalmente prodotto la domanda di concessione), salvo che si tratti di società per il quale il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza legale.

Art. 6

Modalità di Pagamento

Il Canone annuo dovuto da ciascun Concessionario dovrà essere versato alla tesoreria Comunale, sul c/c postale o bancario del comune, mediante Pagamento in un'unica *soluzione* (100% del canone annuo): anticipatamente all'immissione nei terreni.

Il richiedente sarà tenuto a trasmettere, all'ufficio competente, copia della ricevuta di versamento, entro le date stabilite nei commi precedenti (nel

caso di pagamento frazionato dovranno essere trasmesse entrambe le ricevute entro le scadenze stabilite).

L'atto di concessione dei terreni sarà adottato a cura del Responsabile del servizio competente, previa presentazione della ricevuta di pagamento.

Qualora il soggetto avente diritto alla concessione non effettui il versamento del canone, in unica soluzione il soggetto verrà dichiarato decaduto dal diritto ad avere la concessione, In tal caso il responsabile del servizio procederà con lo scorrimento della graduatorie, individuando un altro beneficiario della concessione.

Art. 7

Condizioni

La concessione della zona pascolo a favore del concessionario comporta il solo godimento del pascolo.

I concessionari hanno l'obbligo di introdurre al pascolo nelle zone oggetto della concessione di cui sono titolari, esclusivamente gli animali che sono di loro proprietà.

E' vietato, da parte di chiunque, introdurre al pascolo, nelle relative zone di proprietà comunale, bestiame di proprietà di soggetti non titolari di concessione. Il provvedimento di concessione, le ricevute di pagamento e la documentazione comprovante la proprietà del bestiame debbono essere tenute a disposizione, da parte del titolare della concessione stessa ed esibiti ogni qualvolta ciò venga richiesto dalla polizia locale.

L'eventuale introduzione di un numero di capi di bestiame, superiore a quello indicato nel certificato di consistenza allegato alla domanda deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile del servizio competente, nel rispetto della normativa di settore.

Nelle zone pascolo comunali oggetto di concessione non è consentito al concessionario apportare variazioni, salvo che per eventi naturali, al numero di capi di bestiame introdotto (così come risulta nella relativa domanda di concessione).

I concessionari che intendono effettuare, sui terreni di cui risultano concessionari, interventi che comportino esclusivamente la realizzazione di strutture amovibili, potranno presentare apposita domanda, indicando nel dettaglio e illustrandole attraverso apposita relazione, le migliorie che si intendono apportare ai terreni dati in concessione.

La richiesta verrà istruita al fine di verificare la compatibilità dell'intervento con la destinazione della zona ad uso pascolo e con la durata della concessione; nel caso in cui non venga accertata tale compatibilità non si può procedere all'accoglimento della domanda.

Il godimento del pascolo è soggetto alle vigenti norme di legge e in particolare a quelle del settore della sanità zootecnica e della zootecnia e a quelle del settore forestale.

In particolare il pascolo è vietato, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendi.

I concessionari hanno l'obbligo di salvaguardare il novellame che cresce nei ceppi degli alberi tagliati o abbattuti, affinché non sia danneggiato nel suo sviluppo dagli animali o dall'uomo.

Il concessionario ha l'obbligo di utilizzare i terreni oggetto della concessione con diligenza e cura astenendosi dal compiere tutte quelle attività o tutti quegli interventi che ne possono compromettere il decoro, l'ordine o l'igiene. In particolare il concessionario ha l'obbligo di utilizzare, esclusiva mente nell'ambito di quanto consentito dal presente regolamento, per le manutenzioni di strutture esistenti di tipologia tradizionale, materiali per quanto possibile originari (legno, pietra ecc.) e coincidenti con quelli storicamente utilizzati nel territorio per gli ovili e per i recinti. Viene fatto salvo l'obbligo per il concessionario, quando previsto dalle vigenti norme di legge o dalla pianificazione paesaggistica o urbanistica, di dotarsi dei relativi titoli abilitativi.

Il concessionario è tenuto ad ispirare la propria condotta ai principi del rispetto e della tutela dell'ambiente, astenendosi dal porre in essere qualsiasi attività che possa danneggiare la flora, la fauna e il paesaggio circostante. E' assolutamente vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere; il concessionario assume l'obbligo di conferire i rifiuti nel rispetto della disciplina sulla raccolta differenziata. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente, al competente responsabile del servizio, qualunque anomalia che dovesse rilevare durante la conduzione della zona pascolo, causata dall'intervento di terzi, quale abbandono di rifiuti, abbattimento di alberi, danneggiamenti alla macchia mediterranea o altro.

Se durante l'annata agraria il concessionario dovesse per qualsiasi motivo cessare l'attività (per la vendita del bestiame o altri motivi), deve darne comunicazione immediata al responsabile del competente servizio del comune, che provvederà alla revoca della concessione. La revoca della concessione, prima della scadenza naturale, determinerà la rideterminazione del canone in maniera proporzionale.

E' assolutamente vietato l'allevamento allo stato brado del suino.

Il concessionario del pascolo assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a terzi provocati dal medesimo o dal proprio bestiame che gravita nelle aree oggetto della concessione, liberando conseguentemente il comune da ogni responsabilità in merito.

Il Concessionario dovrà in sede di Domanda dichiarare espressamente l'assunzione di ogni, responsabilità connessa al pascolo con facoltà di depositare eventuale polizza di responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 **Norme Sanitarie**

Non è consentito condurre al pascolo bestiame affetto da malattie infettive o pericolose, ai sensi delle normative di legge vigenti in materia sanitaria, pena la revoca della concessione.

Art. 9 **Vigilanza**

Il Comune di Escolca controlla in qualsiasi tempo e periodicamente, attraverso i propri servizi e in particolare attraverso il servizio di polizia locale, il bestiame introdotto nelle zone pascolo. Il bestiame condotto al pascolo deve essere assistito da personale idoneo e in numero sufficiente. Non è consentito inoltre subaffittare il pascolo avuto in concessione, pena la revoca immediata della concessione.

Il servizio di polizia locale è tenuto ad effettuare i controlli necessari per accertare il rispetto del presente regolamento.

Art. 13 **Responsabili dei servizi**

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, spetta al Responsabile del servizio competente l'adozione degli atti previsti dal presente regolamento, compreso, il rilascio della concessione pascolo, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso. Il Responsabile del Servizio competente, è responsabile della accertamento delle entrate derivanti dai canoni delle concessioni in oggetto e della verifica in ordine alla puntuale riscossione dei canoni stessi nonché della tenuta dei registri di concessione e di tutti gli adempimenti, anche contabili, inerenti il procedimento di concessione delle zone pascolo.

Art. 14 **Sanzioni**

I contravventori alle norme di cui al presente regolamento saranno perseguiti ai sensi delle vigenti norme di legge.

Per la violazione delle norme di cui al presente regolamento verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nella determinazione delle sanzioni per le violazioni alle norme del presente regolamento si applicano i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di ripetute violazioni delle norme del presente regolamento potrà essere applicata, su determinazione del responsabile del servizio competente, una sanzione accessoria consistente nella revoca della concessione e, in base alla gravità, nella esclusione dal godimento dei pascoli per almeno un anno e non più di tre anni.

Art. 15 **Revoca**

La concessione è revocata nei seguenti casi:

- quando venga accertato che la concessione è stata disposta sulla base di false dichiarazioni;
- quando il concessionario perda uno dei requisiti previsti per l'ottenimento della concessione;
- quando il concessionario sub concede o subaffitta la zona pascolo;
- quando si verifichi l'ipotesi di cui al precedente articolo in caso di ripetute violazioni delle norme di cui al presente regolamento;
- inosservanza delle prescrizioni della concessione;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento;

Art. 16

Norme transitorie e finali

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti prima della sua entrata in vigore ad esclusione delle norme contenute negli art. 1 e 3 che si applicano per le concessioni relative alla annata agraria immediatamente successiva alla data di approvazione del presente regolamento. Nel caso in cui risultino presentate domande per la concessione di zone pascolo non individuate come tali dalla Giunta Comunale, queste non potranno essere accolte; essere verranno prese in considerazione in fase di prima revisione delle zone pascolo, come previsto dall'art. 1 del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, subordinatamente all'esecutività della deliberazione di approvazione